




COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

Prot. n. 5573

Lanusei, 30 maggio 2014



Alla Prefettura: Via Deffenu **NUORO**

Alla R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità
Via Roma n. 221 **CAGLIARI**

Ai Sindaci dei Comuni Facenti parte
dell'ASL n. 4 di **LANUSEI**

Al Comando Stazione dei Carabinieri
LANUSEI

Al Comando Vigili Urbani - **LANUSEI**

Al Ministero della Salute
Servizi Veterinari **ROMA**

Al N.A.S.- Piazza Italia - **SASSARI**;

A tutte le ASL. della Sardegna **LORO
SEDI**

Azienda N.4 di Lanusei - Servizio
Veterinario **LANUSEI**

Oggetto: FOCOLAIO ATTIVO DI PESTE SUINA AFRICANA - TRASMISSIONE ORDINANZA SEQUESTRO ED ABBATTIMENTO - DITTA PANI GIOVANNI NICOLA - Codice aziendale n.IT0100G231 - LOC. BINGIALIS - LANUSEI

Per provvedimenti di competenza si trasmette, in allegato, l'ordinanza sindacale N. 14 del 30/05/2014 inerente l'oggetto.

Distinti Saluti

IL SINDACO



COMUNE DI LANUSEI

SETTORE : Amministratori\Ufficio del Sindaco
Responsabile: Ferrelli Davide

ORDINANZA N. 14 -*PROT.* 5573
in data 30/05/2014

OGGETTO:
PESTE SUINA AFRICANA - FOCOLAIO ATTIVO IN LOC. BINGIALIS
- AZ. CODICE IT010OG231 - DITTA PANI GIOVANNI NICOLA

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n. 4 che segnala la presenza della Peste Suina Africana nell'allevamento della specie presente nell'azienda identificata col cod. aziendale n.IT0100G231 ubicata in località "BINGIALIS" di questo comune di cui è proprietario il Sig. PANI GIOVANNI NICOLA, nato a LANUSEI il 20 ottobre 1987 codice fiscale PNAGNN87R20E441G e residente in via PITU 'E CUCCU comune di LANUSEI;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Visto il D.Lgs. 1/09/1998, n. 333;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la O.M. 1968;

Visto il DAIS N. A_69 del 18/12/2012;

Visto il DAIS N. A_20 del 09/07/2013;

Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione;

Visto il Regolamento CE n. 1069/2009;

Visto il Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004

ORDINA

- 1) Il sequestro di rigore con l'intervento della forza pubblica degli animali infetti e sospetti contaminati presenti nel focolaio infettivo individuato nelle località "BINGIALIS", area di pertinenza dell'allevamento suinicolo di proprietà del Sig. PANI GIOVANNI NICOLA;
- 2) Il sollecito abbattimento di tutti i capi suini infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati appartenenti al Sig. PANI GIOVANNI NICOLA che avverrà in data 30/05/2014 dalle ore 12.30;
- 3) La numerazione, per categoria, dei suini esistenti nei ricoveri e nelle località infette.
- 4) L'isolamento di tutte le porcilaie esistenti nella predetta zona ed il sequestro dei suini nei ricoveri e negli accantonamenti di pertinenza con la prescrizione tassativa:
 - a) del divieto dell'accesso alle porcilaie di persone estranee, tenendo lontano dalle stesse cani, gatti ed animali da cortile;
 - b) delle chiusure dei ricoveri e lo spargimento di sostanze disinfettanti sulla soglia e per un tratto dell'esterno delle stesse porcilaie;
 - c) del divieto al personale di custodia di avere contatti con animali dei luoghi vicini;
 - d) del divieto di trasportare dai luoghi infetti animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame e qualsiasi altro materiale od oggetti possibili veicoli della malattia;
 - e) del divieto di abbeverata degli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
 - f) del prelievo di un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana e' stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
- 5) Le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati;
- 6) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;
- 7) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;

8) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n° 54 del 20.02.2004;

9) La reintroduzione dei suini nelle aziende dove è stato effettuato l'abbattimento dei suini non può avvenire prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5 dell'articolo 13 Decreto Legislativo n° 54 del 20.02.2004;

10) E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata al Sig. PANI GIOVANNI NICOLA e a tutti i Sigg. interessati entra immediatamente in vigore;

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582,27.

2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni ai DAIS N. A_36 del 02 set. 2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.



IL SINDACO
[Handwritten signature]